

**CONI**COMITATO  
REGIONALE  
MARCHE**CONI**SCUOLA  
DELLO SPORT

MARCHE

**Seminario di aggiornamento fiscale  
Nuovi adempimenti e nuove agevolazioni  
per le A.S.D. e S.S.D.**

**Porto S. Elpidio – 20/02/2015**

**Senigallia 21/02/2015**

**Dott. Giuliano Sinibaldi**

**Commercialista in Pesaro**

**Consulente A.S.D. ed Enti non Profit**



Art. 29 Decreto Legislativo «Semplificazioni Fiscali» n. 175/2014 pubblicato in G.U. il 28/11/2014

**in vigore dal 13/12/2014**

**unificazione % detrazione forfettaria IVA**

**sponsorizzazioni/pubblicità**

**per i soggetti in regime di L. 398/1991**

- **Pubblicità : 50%**
- **Sponsorizzazione: 50%**
- **Diritti Radiotelevisivi: 33%**
- **Ogni altra operazione: 50%**

## **Minori oneri per sodalizi in regime di L. 398/91:**

- 8,8% del fatturato
- € 88 di «risparmio» ogni € 1.000,00 di emissione di fattura per operazioni di sponsorizzazione
- risparmio max su fatturato € 250.000,00 € 20.000,00

Eliminati i rischi relativi ai pesanti accertamenti fiscali relativi alla riqualificazione del rapporto pubblicitario

**Fattura per operazione di sponsorizzazione**

Imponibile € 1.000,00;

IVA esposta in fattura € 220,00

**Fino al 12/12/2014**

IVA da versare  € 198,00

**dal 13/12/2014**

IVA da versare  € 110,00

RISPARMIO  € 88,00

## **Fatture per sponsorizzazione emesse fino al 12/12/2014: Versamento IVA al 90%**

- Anche se non rimosse entro il 13/12/2014
- Anche se riferite a contratti che prevedono prestazioni post 13/12/2014

Liquidazione del 16/02/2015 «spuria»

Dalla liquidazione del 16/05/2015: applicazione totale nuove % di detrazione

## LEGGE DI STABILITA' 2015

Art. 1, comma 713, L. 190/2014

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»*

**in vigore dal 01/01/2015**

**aggiornato a € 999,99 il limite massimo di utilizzo  
del contante per fruire dell'agevolazione ex L.  
398/1991**



## NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE

Art. 25, comma 5, L. 133/1999  
Testo in vigore **dal 01/01/2015**

I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche ..... e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, **se di importo pari o superiore a € 1.000,00** tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli .....

Art. 25, comma 5, L. 133/1999

**sanzioni in caso di supero del limite**

- 1) Decadenza dalle agevolazioni ex L. 398/1991;
- 2) Applicazioni delle sanzioni ex art. 11, D.Lgs 471/1991: sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro,
- 3) Attenzione: sanzioni generali normativa antiriciclaggio (D. Lgs 231/2007) per importi > 1.000 €: sanzione amm.va dall'1% al 40% dell'importo trasferito – minimo € 3.000,00

## **A chi si applica la sanzione**

Secondo la recente interpretazione dell'A.d.E (Ris. 102/E del 19/12/2014), a tutti i soggetti che usufruiscono delle agevolazione ex L. 398/1991, quindi:

- ASD – SSD;
- Associazioni senza scopo di lucro (culturali . Ricreative);
- Pro Loco;
- Bande musicali;

Interpretazione *ultra legem*

## **A quali movimenti si applica?**

Art. 4, D.P.R. 473/1999:

- Versamenti effettuati dagli enti, comprese erogazioni liberali in loro favore;
- Contributi a qualsiasi tipo concessi;
- Quote associative;
- Proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile

Interpretazione A.D.E: a tutti i pagamenti effettuati, incassi ricevuti e movimenti finanziari operati – l'elencazione del Dpr è esemplificativa

**strumenti che garantiscono la tracciabilità**

- Assegni bancari postali o circolari intestati;
- Bonifici bancari;
- Carte di credito/bancomat;
- RI.BA.;
- Altre modalità idonee a consentire lo svolgimento dei controlli;

PROBLEMA: pagamento bollettini c/c postale;

In diversi accertamenti il pagamento in contanti dei bollettini postali viene contestato. Prelevare dal c/c esattamente la somma necessaria o chiedere A/C

**Da quando opera la sanzione**

Ris. 102/E del 19/12/2014:

**dal mese successivo a quello in cui si è verificato il pagamento «sopra soglia»**

Il trattamento del supero della soglia del contante viene equiparato a quello del supero del plafond

Attenzione: interpretazione applicabile anche ai contenziosi in corso (sinora veniva contestata la decadenza dall'inizio del periodo di imposta)

## **Fino a quando opera la sanzione**

Vuoto interpretativo

- dal mese successivo e per tutto l'anno successivo (se non effettuo ulteriori superi di soglia), in analogia con il supero del plafond?
- dal mese successivo fino alla fine del periodo di imposta corrente? (soluzione letteralmente più corretta)

E se supero a novembre? «pago» solo per un mese?

Art. 1, comma 629, lett. b), L. 190/2014  
(Legge stabilità 2015)

**Introduzione nuovo art. 17-ter D.P.R. 633/1972**  
***(Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).***

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato ..... l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**2.** Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito"



**Per le fatture emesse dal 01/01/2015:**

il pagamento da parte dell'Ente viene suddiviso ("split"), fra:

- **imponibile**, che viene pagato a chi ha emesso la fattura
- **IVA**, che viene versata dall'Ente direttamente all'Erario.

**Dicitura da indicare in fattura:**

*«prestazione soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972»*  
o analoga

## SPLIT PAYMENT

Per le **fatture emesse fino al 31/12/2014** continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni (compresa esigibilità differita) anche se incassate post 1/1/2015. (D.M. 23/01/2015)

Esenzione per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito :

Si applica alle fatture emesse da liberi professionisti

NON si applica ai contributi erogati dai comuni alle ASD ed assoggettati a ritenuta del 4% (non sono cessioni di beni o prestazione di servizi)

**Problema di coordinamento con L. 398/1991**

non disciplinato - ASD rischia di pagare IVA al 100% anziché 50%

Necessario chiarimento – possibili soluzioni:

- a) NON si emette fattura (deve essere d'accordo l'Ente – difficile), si registra il corrispettivo nel registro «minori» e si liquida IVA al 50%;
- b) Si «compensa» la maggior IVA trattenuta dall'Ente con l'IVA da versare nel trimestre (non esiste disposizione che lo consenta);
- c) Si chiede il rimborso dell'IVA versata in più;

## Definizione di Pubblica Amministrazione

Occorre fare riferimento ai soggetti già indicati all'art. 6, c. 5, DPR 633/1972 ai fini delle operazioni con esigibilità differita (circ.re 1/E/2015):

Stato; organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, ivi compresi gli **istituti scolastici**; **enti pubblici territoriali** e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art.31 del T.U. di cui al D.Lgs. n.267/00; CCIAA; istituti universitari; aziende sanitarie locali; enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza.

## **Definizione di Pubblica Amministrazione**

L'elenco non è tassativo, e la disposizione, avente finalità di contrasto all'evasione, deve intendersi applicabile a qualsiasi amministrazione pubblica (circ.re 1/E/2015)

È possibile verificare l'elenco delle A.P. sul sito:  
<http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.1>.

«indice delle P.A.»

Stesso indice della Fattura Elettronica

**D.L. 24/04/2014 N. 66**

**Obbligo di fatturazione elettronica, nei confronti della Pubblica Amministrazione, per tutte le imprese, gli Enti Non Profit, i Professionisti**

Interesse A.S.D.:

- Contributi pubblici
- Corrispettivi previsti da convenzioni per gestione impianti sportivi

**Decorrenza:**

- 06/06/2014 per fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza e di assistenza sociale
- 31/03/2015 per fatture emesse nei confronti di tutte le altre Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni, ASL etc.)

## **Modalità di Invio:**

1. Diretta – Autonoma (problemi organizzativi ed operativi)
  
1. Gestione del servizio in Outsourcing (semplificazione ma ulteriore costo)



## **Invio diretto:**

L'Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione il portale «sistema di interscambio» accessibile dal sito:

**<http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index/htm>**

Nel quale vengono dettagliatamente descritte le modalità di redazione ed invio della fattura elettronica

## **Invio diretto:**

Il sodalizio dovrà preliminarmente:

1. Disporre delle credenziali Entratel o Fiscoonline;
2. Disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) diverso da

**nome\_utente@postacertificata.gov.it**

3. Disporre del certificato di firma digitale (Smart Card) e di un dispositivo lettore di Smart Card

**Invio diretto - procedura:**

1. Predisporre la fattura PA (il portale di interscambio consente la creazione nel formato .xml richiesto dalla PA)
2. Firmare la fattura PA attraverso il certificato di firma digitale «smart card»
3. Inviare la fattura PA attraverso la PEC;
4. Monitorare la fattura PA, cioè verificare il buon esito della procedura. Assicurarsi che la PA abbia ricevuto e accettato la FE (altrimenti la PA non paga)

## **Invio diretto – come redigere la fattura:**

La PA è obbligata a fornirvi i seguenti dati:

1. Codice IPA – codice univoco identificativo della PA verso la quale emettere la fattura (disponibile anche su **[www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)**)
2. Codice CIG e/o CUP – rappresentano i codici identificativi di gara o progetto, ovvero identificano l'oggetto della prestazione;

## **Obbligo di conservazione in modalità elettronica**

Le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica

Art. 39, c.. 3, DPR 633/1972 – D.M. 03/04/2013 n. 55 – circ.re AdE 24.06.2014 n. 18/E

Questo passaggio non viene gestito dal «sistema di interscambio» e sarà onere dell'ASD provvedere a tale adempimento

Aspetto tuttora in divenire – problema operativo non risolto

**Gestione del servizio in outsourcing:**

Il sodalizio:

1. Emitterà una ordinaria fattura in formato word/pdf;
2. Invierà la fattura al gestore del servizio che si occuperà di tutto la procedura

**SEMPLIFICAZIONE**



**COSTO**

**Trasmissione telematica da parte dei sostituti di imposta all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai compensi erogati e le ritenute operate (art. 2 del D.Lgs)**

A decorrere dal 01/01/2015 le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta dovranno essere trasmesse **in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Il primo invio telematico dovrà dunque essere effettuato entro il **07/03/2015 con riferimento all'anno 2014.**

## **Consegna delle certificazione dei compensi erogati nel corso dell'anno (solare) precedente:**

A decorrere dal 01/01/2015 la certificazione dei redditi e dei compensi (anche sportivi dilettantistici) percepiti nel corso dell'anno precedente, da consegnare ai percipienti entro il 28/02, va effettuata non più in forma libera, ma utilizzando stesso modello di C.U. che sarà poi inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate



**Sanzioni:** 100 Euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra, cioè entro il 12/03.

**Non è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso**

**Compensi sportivi dilettantistici – possibile esenzione per il solo anno 2015 (com. st. 12/02/2015):**

per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento, i redditi esenti (tra i quali i compensi entro i 7.500 €) possono non essere indicati nella certificazione unica da inviare telematicamente entro il 09/03 e che, se inviati in ritardo, non daranno luogo a sanzioni.

**Compensi sportivi dilettantistici – possibile esenzione per il solo anno 2015 (com. st. 12/02/2015):**

**ATTENZIONE:**

- 1) Il possibile esonero (a scelta del contribuente) dell'invio della CU può operare solo in presenza esclusivamente di redditi esenti. Se si è in presenza anche di redditi "non esenti" (es. compensi sportivi > 7.500 € e/o redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) l'adempimento dell'invio telematico torna ad essere obbligatorio;

**ATTENZIONE:**

2) l'eventuale esenzione è relativa all'invio telematico della CU all'Agenzia delle Entrate ma non alla consegna della certificazione ai percipienti i compensi (anche sportivi dilettantistici);

La C.U. dovrà comunque essere predisposta e consegnata ai percipienti (ancorché non obbligatoriamente inviata all'Agenzia in presenza esclusivamente di redditi esenti).

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

## **Trasmissione telematica delle certificazioni**

### **Problemi operativi**

a) l'invio telematico comporterà che le certificazioni dovranno effettivamente essere preparate e trasmesse entro la data prevista

sinora – in assenza di una data certa - accadeva spesso che fossero preparate anche successivamente, sovente in occasione della predisposizione del bilancio, con conseguente **riorganizzazione amministrativa**, soprattutto in presenza di numerosi percipienti;

## **Trasmissione telematica delle certificazioni**

### **Problemi operativi**

b) Necessaria attivazione della procedura Entratel da parte del sodalizio

Identificazione – autenticazione – compilazione – invio telematico – controllo di eventuali procedure di scarto e re-invio – scarico della ricevuta di presentazione

## **Trasmissione telematica delle certificazioni**

### **Problemi operativi**

c) in alternativa: affidamento dell'incarico ad un intermediario abilitato (commercialista o CAAF) per la predisposizione e l'invio telematico della comunicazione.

Effetti:

- 1 - onere per l'espletamento dell'adempimento;
- 2- ulteriore anticipo della predisposizione dei dati, non essendo ipotizzabile di poter comunicare gli stessi a ridosso della scadenza.



## PAGAMENTI CON F24

Art. 11. cc. 2 e 3, D.L. 24.04.2014 n. 66 conv. L.  
23.06.2014 n. 89:

**Dal 01/10/2014**

1. Mod. F24 a zero con compensazioni di importi a debito;
2. Mod. F24 con compensazione di crediti IVA per importi > 5.000 €



**SOLO TRAMITE ENTRATEL**

**Direttamente (software/autenticazione etc) o  
tramite intermediario abilitato**

- I rimborsi (indennità) chilometrici analitici, adeguatamente documentati sostenuti per spostamenti (trasferte) al di fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito;
- Qualora lo spostamento avvenga all'interno del territorio comunale e/o non sia adeguatamente documentato il rimborso chilometrico concorre alla formazione del compenso (esente fino alla soglia di 7.500 € annui);
- Quantificazione indennità in base a tipologia veicolo (tariffe ACI)

- Qualora lo spostamento avvenga all'interno del territorio comunale e/o non sia adeguatamente documentato il rimborso chilometrico concorre alla formazione del compenso (esente fino alla soglia di 7.500 € annui);
- Conferma posizione AdE (circ.re 27/1986 in materia di L. 80/1986 – guida del contribuente n. 1/2007);

## **DEFINIZIONE TERRITORIO COMUNALE**

- Luogo in cui lo sportivo dilettante ha la propria residenza o dimora abituale;
- Non assume rilevanza la sede del sodalizio sportivo erogatore dell'attività e/o la sede di svolgimento dell'attività sportiva

Conferma differente natura compensi sportivi da redditi lavoro dipendente e/o autonomo

*"Quanto precede vale nel presupposto che l'attività svolta sia effettivamente riconducibile all'art.67, primo comma, lett. m) e non sia riscontrabile l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo nel qual caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali".*

*«a differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni, regolate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti»*

*«...l'attuale formulazione dell'art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell'attività sportiva dilettantistica e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario nell'ambito dei redditi diversi..»*

Il quadro giuridico evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società ed associazioni sportive dilettantistiche giustificato dalla funzione sociale da esse svolta

Esiste una netta distinzione tra SSD/ASD (riconosciute dal CONI) e le realtà imprenditoriali che «gestiscono» lo sport con fini di lucro;

-Il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività svolta dalle SSD/ASD;

-L'operatività dell'art. 67 TUIR non è limitata al solo caso di partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma si estende alla didattica, attività di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine «attività sportive» (art. 35, D.L. 207/2008 conv. in L. 14/2009 + ris. 38/E2010 + circ. ENPALS 18/2009);



- Il trattamento di favore ex art. 67 TUIR è esteso anche alle «co.co.co amministrativo/gestionali» connesse ai compiti tipici di segreteria non professionali (circ.re AdE 21/E/2003);
- Art. 61, c. 3, D. Lgs 276/2003 (legge Biagi) esclude dall'obbligo del progetto i rapporti di co.co.co resi a fini istituzionali in favore di ASD/SSD affiliate e riconosciute dal CONI ex art. 90 L. 289/2002;

N:B!! I rapporti di co.co.co «ordinari» sono comunque assoggettati a contribuzione INPS ex ENPALS

- L'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e per l'INPS;
- Il ministero si farà promotore di proposte di legge volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore degli «sportivi dilettanti»;
- Ne deriva la necessità di una «pausa di riflessione» e la concentrazione delle verifiche nei confronti delle attività imprenditoriali non iscritte al Registro CONI

- Restano ferme le procedure di vigilanza già avviate e le ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato;
- Resta ferma la possibilità di intervenire in ambito di attività congiunte con l'Amministrazione Fiscale interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi della applicabilità del citato trattamento di favore

## Esenzione per Enti non Commerciali

- Gli immobili devono essere destinati **esclusivamente** allo svolgimento di attività ....culturali, ricreative e sportive dilettantistiche;
- Le attività devono essere svolte con **modalità non commerciali** (D.M. 19.11.2012 n. 200):
  1. attività che per loro natura **non si pongono in concorrenza** con altri operatori del mercato e che costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà;
  2. Devono essere svolte **a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivo simbolico** e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi di mercato

**Presupposto: possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati**

La TASI è dunque dovuta da chiunque (compresi ENC) possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari

Aliquota base: 1/100 del valore dell'immobile ai fini IMU  
+ addizionali comunali

Scadenze: 16/06/2014 (o 16/10/2014)	1 <sup>a</sup> rata
16/12/2014	2 <sup>a</sup> rata
16/06/2015	conguaglio

grazie  
per l'attenzione

**Dott. Giuliano Sinibaldi**

Commercialista in Pesaro

Revisore Legale

consulente A.S.D. ed enti non profit

comitato di redazione «Fiscosport»

[g.sinibaldi@contabilia.it](mailto:g.sinibaldi@contabilia.it)